

Ordinanza
sugli emolumenti del Dipartimento federale
degli affari esteri
(Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)

del 7 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 59 e 60 capoverso 3 della legge del 26 settembre 2014² sugli Svizzeri all'estero (LSEst),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all'estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:

- a. protezione consolare;
- b. altri servizi consolari;
- c. promozione dell'economia e della piazza economica.

² Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:

- a. l'ordinanza del 23 novembre 2005³ sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza;
- b. l'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sugli emolumenti LStrI⁵;
- c. l'ordinanza del 20 settembre 2002⁶ sui documenti d'identità;
- d. l'ordinanza del 14 novembre 2012⁷ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;

RU **2015** 3849

¹ RS **172.010**

² RS **195.1**

³ [RU **2005** 5239, RU **2016** 2577 all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS **141.01**).

⁴ RS **142.209**

⁵ Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019.

⁶ RS **143.11**

⁷ RS **143.5**

- e. l'ordinanza del 27 ottobre 1999⁸ sugli emolumenti in materia di stato civile;
- f. l'ordinanza del 14 dicembre 2007⁹ sugli emolumenti nella navigazione marittima.

³ Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti.

Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo

¹ Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE.

² Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz'ora iniziata.

³ L'emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:

- a. le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- b. le spese per prestazioni di altre autorità e di terzi consultati;
- c. le spese per l'ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine;
- d. le spese di comunicazione e trasmissione.

⁴ Per le prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento.

Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

¹ Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantionali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi:

- a. garantiscono la reciprocità; o
- b. non possono a loro volta addebitare l'emolumento a terzi.

² Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l'emolumento a terzi:

- a. Fondazione Pro Helvetia;
- b. Organizzazione degli Svizzeri all'estero;
- c. educationsuisse;
- d. Fondazione per i giovani svizzeri all'estero;

⁸ RS 172.042.110

⁹ RS 747.312.4

¹⁰ RS 172.041.1

- e. Fondazione Piazza degli Svizzeri all'estero;
- f. Svizzera Turismo;
- g. promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2000¹¹ sulla promozione delle esportazioni.

³ In caso d'interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera.

⁴ Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti.

Art. 4 Informazione e pagamento anticipato

¹ Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull'obbligo di pagare un emolumento e sull'importo presumibile dell'emolumento.

² Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

Art. 5 Fatturazione

¹ Il DFAE fattura l'emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all'estero inoltrano i giustificativi.

² Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l'emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato.

Art. 6 Termine di pagamento

Il termine di pagamento dell'emolumento è di 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'esigibilità.

Art. 7 Incasso

¹ All'estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale.

² Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un'altra valuta.

³ Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero.

⁴ Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell'ambito del pagamento elettronico.

¹¹ RS 946.14

Art. 8 Condono degli emolumenti

¹ Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti alle condizioni menzionate nell'articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

² Il condono parziale è escluso se l'emolumento è pagato da terzi.

Art. 9 Negligenza

Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata:

- a. non ha osservato le raccomandazioni della Confederazione, segnatamente i consigli di viaggio e le raccomandazioni individuali del DFAE;
- b. ha violato la legislazione dello Stato ospite; o
- c. non dispone di una copertura assicurativa sufficiente o ha perso la copertura assicurativa per un motivo di esclusione.

Sezione 2: Protezione consolare**Art. 10** Rinuncia alla riscossione di emolumenti

¹ Per gli aiuti nell'ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se:

- a. il tempo impiegato non supera un'ora e l'aiuto non ha richiesto alcun esborso; o
- b. il tempo impiegato non supera mezz'ora e l'aiuto ha richiesto un esborso non superiore a 30 franchi svizzeri.

² I seguenti aiuti prestati nell'ambito dell'assistenza generale non sono soggetti a emolumenti:

- a. gli aiuti in caso di malattia e infortunio di cui all'articolo 51 lettere a–f dell'ordinanza del 7 ottobre 2015¹² sugli Svizzeri all'estero (OSEst), a condizione che sussista una copertura assicurativa completa;
- b. gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine di cui all'articolo 52 OSEst;
- c. gli aiuti in caso di scomparsa di persone di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettere a–c OSEst;
- d. gli aiuti in caso di decesso di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettere a–f OSEst, se sono forniti al di fuori dello Stato di domicilio;
- e. gli aiuti in caso di rapimenti di minori di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–f OSEst.

¹² RS 195.11

³ In caso d'indigenza o d'interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazionare, ridurre o condonare l'emolumento per altri aiuti nell'ambito dell'assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza.

Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi

¹ Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza.

² In caso di negligenza, l'emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.

Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà

¹ Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all'articolo 57 OSEst¹³ non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato.

² Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest'ultima:

- a. sarà in grado di sostenere i costi in un futuro prevedibile;
- b. ha dato prova di negligenza.

Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico

¹ Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:

- a. le spese personali direttamente imputabili, in particolare le spese per:
 1. il trasporto,
 2. l'assistenza medica,
 3. il vestiario,
 4. altro materiale d'assistenza di diretta utilità personale,
 5. la trasmissione del citato materiale d'assistenza;
- b. le spese operative legate al caso, comprendenti le spese per:
 1. le prestazioni della rappresentanza in ragione del tempo impiegato,
 2. viaggi, vitto e alloggio di dipendenti del servizio pubblico,
 3. le prestazioni di terzi coinvolti,
 4. le infrastrutture supplementari in aree di ubicazione terza,
 5. l'ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine,
 6. la comunicazione e trasmissione.

² Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:

- a. le persone che non hanno dato prova di negligenza;
- b. le persone con più cittadinanze se la protezione consolare è garantita da un altro Stato;
- c. i collaboratori di organizzazioni internazionali, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone se tali organizzazioni internazionali gestiscono il caso autonomamente e la Confederazione interviene solo a titolo complementare.

³ Le seguenti persone sono esentate dall'obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell'ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:

- a. i dipendenti del servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone;
- b. le persone incaricate direttamente dal servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal mandante nonché i figli di queste persone.

⁴ Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia.

Sezione 3: Altri servizi consolari

Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni

¹ Per le seguenti prestazioni l'emolumento è di 40 franchi svizzeri per documento:

- a. legalizzazione di timbri e firme ufficiali su atti pubblici;
- b. legalizzazione di firme personali su atti privati;
- c. attestazioni che comportano un dispendio di tempo inferiore a mezz'ora, in particolare quelle sulla cittadinanza svizzera e sull'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero;
- d. carte di passo per cadaveri;
- e. lasciapassare per cittadini svizzeri.

² Per le seguenti prestazioni non è riscosso alcun emolumento:

- a. attestazioni di certificati di vita destinati a istituti di assicurazione sociale;
- b. attestazioni di dichiarazioni di esportazione nel turismo.

³ Per le altre attestazioni l'emolumento è calcolato in ragione del tempo impiegato.

Art. 15 Depositi

¹ L'emolumento per il deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, in particolare carte valori, libretti di risparmio e gioielli, è di 150 franchi svizzeri per anno civile iniziato.

² L'emolumento per il deposito di documenti pubblici o privati è di 75 franchi svizzeri per anno civile iniziato.

Sezione 4: Promozione dell'economia e della piazza economica**Art. 16**

¹ Per le prestazioni nell'ambito della promozione dell'economia e della piazza economica, la prima ora di lavoro non è fatturata.

² I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2000¹⁴ sulla promozione delle esportazioni si occupano dell'incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 17** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 29 novembre 2006¹⁵ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.

Art. 18 Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

¹⁴ RS 946.14

¹⁵ [RU 2006 5321]

